

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 667 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 27/11/2024

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "RIAVVIO LINEA FANGHI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA". – progetto 19122.

Progetto co finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito dell'investimento PNRR M2 C1.I 1.1, Linea d'intervento C - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" - proposta MTE11C_00000488

Codice CIG N. B1F23D62D5 – codice CUP N. J78B11000080005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

GIUDICI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 00226710168), con sede in via Rondinera n.17 – Rogno (BG), società iscritta alla Camera di Commercio di

Bergamo – Repertorio Economico Amministrativo n. BG-30739 nella persona del Procuratore Speciale geom. Villa Alessandro , nominato con atto Notaio Francesco Trapani Repertorio n. 99210 Raccolta n. 19281, registrato a Brescia il 17/05/2019 con n.21528 SERIE IT, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico a rogito del Notaio dott. Francesco Trapani, notaio in Ospitaletto (BS) Rep. n. 104059 – Raccolta n. 22360 del 27.09.2024, registrato a Brescia in data 01.10.2024 al n. 46634 serie IT sottoscritto digitalmente da tutte le parti in data 27.09.2024, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

GIUDICI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 00226710168), con sede in via Rondinera n.17 – Rogno (BG), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione lavori pari rispettivamente:

- al 75,398% delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OS22, *"Impianti di potabilizzazione e depurazione"*;
- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG1 *"Edifici civili e industriali"*;
- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG3 *"Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane"*;
- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OS21 *"Opere strutturali speciali"* e per una quota di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI pari al 80,443% dell'importo contrattuale;

SIMAM S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. n. 01372130425), con sede in Via Cimabue n. 11/2 – Senigallia (AN), società iscritta alla Camera di Commercio delle

Marche – Repertorio Economico Amministrativo n. AN- 127141, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari rispettivamente:

- al 24,602% delle opere rientranti nella categoria SOA Prevalente OS 22 *"Impianti di potabilizzazione e depurazione"* per una quota di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI del 10% dell'importo contrattuale;

TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. n. 12561010153), con sede in via Ticino n. 9 – Desenzano del Garda (BS), società iscritta alla Camera di Commercio di Brescia – Repertorio Economico Amministrativo n. BS – 425315, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OS 30 *"Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"* per una quota di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI del 9,557% dell'importo contrattuale;

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto del presente atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 38/6 del 23.08.2023 è stato approvato il progetto definitivo – aggiornamento 2023 e la documentazione tecnica relativa al medesimo, avente per oggetto "Depuratore di Peschiera del Garda – Riavvio linea fanghi – Opere di manutenzione straordinaria" – Progetto 19122 dell'importo di € 11.754.896,14;
- il progetto definitivo è stato validato con provvedimento a firma del Responsabile unico di progetto prot. n. 3389/24 del 24.04.2024;

- AGS è risultata assegnataria di un finanziamento statale giusti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 23 del 20 gennaio 2023 e n. 334 del 18 settembre 2023 sovvenzionato dall'Unione Europea NexGenerationEU – (NGEU) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) M2 C1.1 I 1.1 – Linea di Intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" - proposta MTEIIC_00000488" per l'importo di € 3.546.212,12;
- con successiva delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2 del 29.02.2024 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021, conv. in L. n. 108/2021, in combinato disposto con l'art. 225, commi 8 e 9 del D. lgs 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 9.864.045,83 al netto dell'IVA di cui:
 - € 9.349.425,04 oltre IVA per lavori;
 - € 188.986,84 oltre IVA per il servizio di progettazione esecutiva per un importo a base di gara pari a € 9.538.411,88 oltre a € 325.633,95 quali oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, da esperirsi attingendo all'elenco degli operatori economici qualificati giusto provvedimento del RUP prot. n. 4335/2024 del 03.06.2024;
- con provvedimento del RUP prot. n. 6783/2024 del 10.09.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto in oggetto è

stato affidato al RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. con Capogruppo la società GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,05% (quindici virgola zero cinque per cento) di € 8.102.880,89 (ottomilioncentoduemilaottocentottante/89), oltre ad € 325.633,95 (trecentoventicinquemilaseicentotrentatre/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 8.428.514,84 (ottomilioniquattrocentoventottomilacinquecentoquattordici/84) oltre IVA;

L'operatore economico in sede di offerta ha individuato l'importo di € ed € 1.990.000 (unmilionenovecentonovantamila) per il costo della manodopera,

- la progettazione esecutiva è stata affidata dall'appaltatore ai seguenti progettisti esterni:

- ing. Balbo Alessandro, ing. Galimberti Giacomo e ing. Caruso Davide della società Wise Engineering S.r.l.;

- ing. Negro Pietro della società NM Ingegneria S.r.l.;

- perito industriale Alberto Richiero.

come indicato nella scheda individuazione progettista presentata in sede di gara;

- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, tutte tre le società risultano iscritte all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia delle Prefetture territorialmente competenti c.d. "white-list";
- in data 31.10.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 887.944,04 (ottocentoottantasettemilanovecentoquarantaquattro/04;

Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. Atto costitutivo RTI;
2. offerta tecnica e relativi allegati presentata dall'operatore economico;
3. offerta economica e relativi allegati presentata dall'operatore economico;
4. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato speciale descrittivo prestazionale unitamente ai capitolati speciali per opere elettromeccaniche, elettriche e edili;

2. polizze assicurative;
3. documentazione progettuale di cui al seguente link:
<https://ags.tiny.us/19122>;
4. i quesiti posti dagli operatori economici e le relative risposte;
5. il Piano Operativo di sicurezza predisposto da tutte le società facenti parte del RTI.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC commerciale@pec.giudicispa.it. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida al RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. con Capogruppo la società GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG) che accetta senza riserva, l'appalto per la realizzazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "RIAVVIO LINEA FANGHI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA". – progetto 22122, nei termini e alle

condizioni di cui al seguente contratto e al capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre ai i capitolati speciali d'appalto relativi alle opere elettromeccaniche, edili ed elettriche cui si fa integrale rinvio e che è parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'appalto in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e progettuale costituente la *lex specialis* di gara, oltre che dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica e relativi allegati, presentata dal RTI in sede di gara.
2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'operatore economico dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.
3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolati speciali d'appalto; iii) Offerta tecnica e economica presentata dall'operatore economico.
4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 8.102.880,89 (ottomilionicentoduemilaottocentoottanta/89), oltre ad € 325.633,95 (trecentoventicinquemilaseicentotrentatre/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 8.428.514,84 (ottomilioniquattrocentoventottomilacinquecentoquattordici/84) oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,05% (quindici virgola zero cinque per cento).

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 9 e 10.

2. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRRIA0.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione Veneto che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto.
2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
 - a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposto dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della

stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di intervento/ordine di servizio

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea
NexGenerationEU – (NGEU) nell'ambito del piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) M2 C1.1 I 1.1 – Linea di Intervento C -
*"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti)
e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio
di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque
reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" - proposta
MTE11C_00000488*

Codice CUP N. J78B11000080005

Codice CIG N. B1F23D62D5

SOGGETTO PROPONENTE: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

7. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

7. In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdi). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto oltre al codice relativo alla linea di finanziamento PNRR.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – DNSH E TAGGIN CLIMATICO.

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.
2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e

dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso. Tale documento sottoscritto per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenute nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei lavori.

5. L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili all'appalto affidato, in ogni fase dell'esecuzione del contratto

6. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal

presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;

d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;

f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;

g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;

h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;

j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

7. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

8. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

9. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei

confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

10. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara:

- che la società Capogruppo GIUDICI S.p.A. ha un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di non essere soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Bergamo – ufficio di collocamento mirato del 17.10.2024;

- che la società mandante SIMAM S.p.A. ha un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini

previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Regione Marche – Dipartimento politiche sociali, – Centro per l'impiego di Senigallia (AN) del 10.10.2024;

– che la società mandante TECNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. ha un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegnai a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, la società dichiara di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Brescia – Settore Lavoro – ufficio di collocamento mirato del 04.11.2024.

2. Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 15 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 16 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO – CONSEGNA ANTICIPATA.

1. Il tempo utile per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva è pari a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata del servizio prot. n. 7022/2024 del 16.09.2024; pertanto l'ultimazione del servizio dovrà avvenire, ai sensi di quanto previsto dai documenti di progetto e di offerta entro il 14.12.2024. Dalla data di consegna della progettazione esecutiva seguiranno altri 30 giorni per le attività di verifica e di validazione (art. 10 comma 1, CSA descrittivo e prestazionale).
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 597 naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
4. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei servizi e dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 19. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 20% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 17 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), il cui nominativo e riferimenti devono essere comunicati alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione

dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 19 – PENALI IN CASO DI RITARDO

AGS si riserva di applicare una penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo non giustificato, rispetto ai termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e dei servizi oggetto d'appalto di cui all'art. precedente

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:
 - a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di servizio/inizio lavori, nell'ambito del presente affidamento per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'ods/inizio lavori;
 - b) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi;
 - c) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna imputabile all'appaltatore;
 - d) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - e) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

2. Violazione obblighi parità di genere

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. In tale caso trova applicazione l'articolo 21 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 20 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23,

30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di due mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'operatore economico inadempiente.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

ARTICOLO 22 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto in oggetto, ha costituito cauzione definitiva in € 887.944,04 (ottocentoottantasettemilanovecentoquarantaquattro/04), pari al 10,535 % del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 2128280, decorrente dalla data di stipula del contratto emessa in data 31/10/2024 dalla società REVO Insurance S.p.a. – Agenzia Galgano S.p.A. di Milano che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice.

ARTICOLO 24 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso

almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali;

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo del contratto;
- partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto;
- partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto.

- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento

temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

6. Tale copertura assicurativa è stata costituita dall'appaltatore mediante polizza assicurativa n. 1/396993/88/20201543 emessa in data 28.10.2024 dalla Compagnia di Assicurazioni UnipolSai S.p.A. – Agenzia Generale di Darfo Boario Terme (BS).

Infine, l'Appaltatore, con riferimento al criterio valutativo di cui al sub-paragrafo 21.1, lett. B.2.1 del disciplinare di gara ha prodotto, a comprova di quanto indicato nell'offerta tecnica, impegno all'emissione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione, come descritti nella miglioria proposta in sede di offerta tecnica, dell'importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Inoltre, i progettisti indicati per l'espletamento della progettazione esecutiva hanno costituito le seguenti garanzie:

- WISE ENGINEERING S.r.l. di Garbagnate Milanese (MI) mediante polizza di responsabilità civile professionale - rilasciata dalla compagnia assicurativa WIDE Group S.r.l. di Bolzano n. PI-3317762441 del 30.05.2024 del massimale pari ad € 2.000.000 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse;

- NM Ingegneria S.r.l. di Chieri (TO) mediante polizza di responsabilità civile professionale del progettista - rilasciata dalla compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company - Intermediario Assigeco S.r.l. n. A124C892413-LB del 28.09.2024 del massimale pari ad € 5.000.000 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse;
 - Perito Industriale Richiero Alberto di Bruino (TO) mediante polizza di responsabilità civile professionale - rilasciata dalla compagnia assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Carmagnola (TO) n. 2024/03/2562564 del 11.04.2024 del massimale pari ad € 5.000.000 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse;
- Tali polizze coprono, i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che AGS dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini

dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 26– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 30 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria, risulta obbligatoria l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti pubblici, che sarà formato e opererà secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici, della D.G.R. n. 261 del 21 marzo 2024 e ss.mm.ii
2. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori.
3. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche

in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

4. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

5. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una

causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del Codice dei contratti pubblici

ARTICOLO 31 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

RTI GIUDICI S.p.a. e mandanti

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Procuratore speciale
della società capogruppo
(geom. Alessandro Villa)

Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)

